


la ricerca

4

Campania, Conferenza Regione-Province

Sarà assegnato ad una Conferenza permanente dei presidenti delle Province e della Regione il compito di realizzare le tappe dello sviluppo della nuova Regione Campania e l'attuazione dei principi del decentramento. Un processo che vede la Campania in forte ritardo. Il confronto permanente è stato deciso dal presidente della Regione, Antonio Bassolino e dai presidenti delle province campane.



CNA: «Lo Sportello unico non decolla»

L'attuazione degli Sportelli Unici presenta ancora ritardi e disfunzioni soprattutto per i Comuni. Causa principale, le difficoltà organizzative degli Enti locali. Lo sottolinea la Cna che ha diffuso i dati del suo monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione degli Sportelli per le attività produttive. Altro dato negativo è il mancato recepimento delle norme nazionali da parte delle Regioni a statuto speciale.

MILANO

«Progetto città», mostra sul territorio

Si chiama «Progetto città» e intende costituire un punto di incontro ad elevato livello di qualificazione per tutti gli operatori pubblici e privati che si occupano di sviluppo delle città e del loro territorio. La prima «Mostra dell'architettura e dell'urbanistica, delle tecnologie e dei servizi per lo sviluppo del territorio», presentata l'altro ieri nel palazzo della Regione Lombardia dal presidente Roberto Formigoni, avrà cadenza biennale e si svolgerà dal 19 al 21 febbraio 2001 nei padiglioni 14, 15 e 16 dell'area fieristica del Portello su una superficie complessiva di oltre 70mila metri quadrati. «Progetto città» presenterà stand riguardanti ambiente, traffico e mobilità, edilizia e impiantistica sportiva e ricreativa, arredo urbano e servizi. Attorno all'iniziativa ruoterà un'importante programma convegnistico di respiro europeo nel cui ambito verranno dibattuti argomenti come «Le città, l'urbanistica e l'alternativa ai piani regolatori: una nuova concezione per lo sviluppo del territorio»; «Facility management: servizi agli edifici, agli spazi e alle persone»; «Ambiente e mobilità: sistemi di intervento per la qualità della vita»; «E-city: la new economy per la città».

La rassegna si rivolge in particolare a progettisti, ingegneri, architetti, gestori di impianti, dirigenti della Pubblica amministrazione, manager delle società partecipate pubbliche e private e, in generale, a tutti coloro che si occupano di gestione e sviluppo del territorio, offrendo una «vetrina» aggiornata e la più possibile completa delle innovazioni tecnologiche e produttive e di servizio per la riqualificazione delle aree metropolitane. Fra i settori merceologici principali presenti alla rassegna figura il Salone del traffico e mobilità: stazioni ferroviarie, aeroporti, autobus, tram, parcheggi, segnaletica e semaforica, veicoli elettrici, impianti per l'illuminazione stradale costituiscono argomenti fondamentali di quest'area della mostra. Uno spazio importante sarà inoltre riservato al Salone dell'ambiente e dell'ecologia, con l'esposizione di prodotti e tecnologie per la soluzione di problemi come l'inquinamento di aria e acqua, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, la pulizia degli spazi pubblici e altro ancora.

La norma

Ampia convergenza sul testo, profondamente modificato in commissione Affari costituzionali. Ora passa alla Camera I limiti di intervento del «pubblico». I tempi degli affidamenti

Servizi pubblici locali Via libera del Senato al ddl Il mercato diventa regola

NEDO CANETTI

INFO

Vento: «Favorire aggregazioni di aziende»

Una norma che favorisce l'aggregazione delle aziende che erogano i servizi pubblici agli Enti locali. Questa la richiesta avanzata da Fulvio Vento (presidente di Acea e Confservizi-Cispel), nel commentare con soddisfazione l'approvazione da parte del Senato della legge di riforma dei servizi pubblici locali. «Non c'è dubbio che per essere competitive sul mercato», afferma Vento, «le aziende devono avere un'altra dimensione». Vento, infine, auspica un veloce iter parlamentare del provvedimento.

Via libera del Senato al disegno di legge, collegato alla Finanziaria che, modificando due articoli, il 22 e il 23, della famosa legge 142 del 1990 di riforma degli Enti locali, prevede un vasto riordino, praticamente una completa liberalizzazione, dei servizi pubblici locali. Riguarda i servizi considerati a rilevanza industriale: erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica; erogazione del gas; gestione del ciclo dell'acqua; gestione dei rifiuti solidi urbani; trasporto collettivo.

«Si tratta di un impianto normativo - secondo il relatore Alessandro Pardini, ds - che esplicita l'opera di liberalizzazione messo in atto, in questi anni, dai governi di centro-sinistra; viene concepita la gara come elemento di apertura al mercato, come criterio di trasparenza per l'affidamento da parte degli Enti locali dei servizi ad aziende pubbliche o private».

La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha lavorato sul testo originario del governo per circa un anno. Ne è risultato un articolato profondamente modificato, nuovo per larga parte, pur restando saldamente radicato sulla proposta iniziale. Il dibattito, in commissione e in aula, ha evidenziato larghe convergenze tra maggioranza ed opposizione, come dimostra l'esito del voto finale che ha visto solo 8 senatori contrari e 16 astenuti. Qualche differenziazione si è palesata all'interno dei due schieramenti. La Lega, infatti, non solo si è dichiarata, a differenza del Polo, decisamente contraria (come Rifondazione), ma ha addirittura abbandonato l'aula; sull'altro versante, si è avuta la contrarietà del Pcdl.

Il nuovo assetto dei servizi pubblici locali comporta il passaggio a meccanismi di funzionamento tipici del mercato, secondo il principio di



solidarietà, che rappresenta uno dei pilastri centrali dell'impianto federalista. Il «pubblico» interviene solo nella misura in cui il mercato non riesce a garantire efficienza nella gestione del servizio, rispetto agli obiettivi di sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il periodo transitorio, attorno al quale c'è stato un lungo confronto, con una soluzione che ha portato Fi, An e Ccd dal voto favorevole all'astensione, durerà tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per il trasporto collettivo e la raccolta dei

rifiuti (escluso lo smaltimento); cinque anni per l'erogazione di gas ed energia diversa da quella elettrica, lo smaltimento dei rifiuti. Se entro il 31 dicembre 2002 il gestore raddoppia l'utenza, tale periodo è ridotto ad un anno.

Sono salvaguardati gli affidamenti che sono già stati assegnati mediante gara.

Entrando nello specifico dell'articolato, ricordiamo che il ddl prevede una distinzione tra i servizi a rilevanza industriale (quelli che abbiamo sopraindicato) e quelli che

non hanno tale rilevanza. Per i primi si stabilisce che l'affidamento avvenga esclusivamente attraverso una gara, alla quale possono partecipare solo società di capitali, senza vincoli territoriali. Vengono introdotti limiti temporali massimi per l'affidamento a regime. Nove anni per la gestione dei rifiuti (sempre escluso lo smaltimento); 15 anni per la gestione dei rifiuti e loro smaltimento, e per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; 12 anni per l'erogazione del gas; 20 anni per la separazione tra proprietà

delle reti e gestione del servizio. Sono ammesse gare multiservizio se economicamente più vantaggiose, non però per i trasporti collettivi.

La commissione ha introdotto una modifica che prevede il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti potranno associarsi tra loro e affidare a loro società di capitali i servizi anche industriali per tutto il periodo transitorio.

Restano agli Enti locali i servizi a carattere sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale.

Con la separazione delle funzioni, comunque, affermano tutti i sostenitori del provvedimento, anche in polemica con quanti sostengono che, nel caso, liberalizzazione significa privatizzazione, saranno valorizzate per Comuni e Province le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza. All'Ente locale resta la proprietà della rete e degli impianti. La può conferire ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata. A tale società possono partecipare, sempre in parte minoritaria, soci privati. Questa società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può bandire le gare per la gestione del servizio all'utenza.

Proprio la separazione societaria tra proprietà delle reti e gestione del servizio, viene considerata fattore determinante per favorire la concorrenza e il libero mercato, in quanto si mettono tutti i competitori sullo stesso piano, senza che alcuno possa godere del privilegio di avere nel proprio portafoglio la proprietà delle reti.

Il relatore ha insistito sulla differenza tra liberalizzazione e privatizzazione. Secondo il suo parere il provvedimento si mantiene equidistante, fornisce, ricorda, gli strumenti normativi adatti ad un'eventuale futura privatizzazione «che non è però lo scopo ultimo del ddl, da identificarsi, invece, nella liberalizzazione del settore, cosa ben diversa».

Per l'utente, i servizi pubblici, specie i trasporti, sono sempre fonte di critiche e proteste, derivate dai non pochi disagi. Secondo Pardini, il nuovo assetto, una volta diventato legge con il voto definitivo della Camera, servirà anche a migliorare i servizi, al fine di assicurare regolarità, accessibilità, continuità, economicità e qualità dell'erogazione. Significativa è l'introduzione del Consiglio nazionale dei consumatori tra coloro i quali il governo dovrà consultare al fine di redigere i regolamenti per l'esplicitazione e l'aggiudicazione delle opere.

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

Per le nuove indennità non serve deliberazione

Non occorre alcuna deliberazione per la applicazione della misura base delle indennità degli amministratori locali. La deliberazione è necessaria solo ove l'ente decida di variare, in aumento o in diminuzione, tale misura. Pertanto, per la applicazione della misura base basta solo una determinazione del dirigente competente. È questo il primo dato di cui tenere conto nella applicazione delle nuove regole sulle indennità degli amministratori comunali previste dal decreto del ministro dell'Interno n. 119/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio. Formalmente il decreto è entrato in vigore il 28 maggio, sostanzialmente lo possiamo considerare in vigore a partire dalle indennità del mese di giugno.

La deliberazione di variazione della misura base delle indennità di sindaco, vicesindaco ed assessori spetta alla giunta. Non è chiaro, ma è da ritenere che la competenza sia della giunta, a chi spetta deliberare l'indennità del presidente del Consiglio. Spetta invece al Consiglio deliberare la variazione del gettone di presenza.

Dal 28 maggio e fino alla data di esecutività di tali deliberazioni, si applica la nuova mi-

sura base della indennità fissata dal decreto. È questo un elemento di cui occorre quindi tenere bene conto, anche per le «complicazioni» procedurali che ne possono derivare.

Non è prevista alcuna retroattività della entrata in vigore delle nuove norme e, quindi, nessuna retroattività degli aumenti: né a partire dal mese di novembre 1999 né a partire dallo scorso 1 gennaio, come pure era stato ventilato negli scorsi mesi.

Ovviamente, occorre adottare una deliberazione di variazione del bilancio, ove il capitolo non risultasse capiente per contenere i nuovi aumenti per tutto l'anno.

Il decreto del ministro dell'Interno n. 119/2000 prevede una misura base della indennità dei sindaci, a cui commisurare quelle dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti del Consiglio, e dei gettoni di presenza (tabella A). Tale misura base deve essere automaticamente aumentata nel caso che l'ente si trovi in una delle condizioni previste dal decreto, articolo 2: ente con variazione stagionale di popolazione superiore al 30%; ente al di sopra della media regionale per il peso delle entrate proprie sul totale delle entrate; ente al di sopra della media regionale per la spesa

pro capite. L'applicazione di tali percentuali non consente margini di discrezionalità, ma è automatica.

Ovviamente in tali casi ad essere ritoccata è non solo l'indennità del sindaco, ma anche quella delle altre categorie di amministratori.

Il decreto n. 119/2000 del ministero dell'Interno lascia un'ampia autonomia ai singoli enti nella decisione delle variazioni per categorie di amministratori, cioè non è possibile distinguere tra i singoli assessori.

L'aumento per il sindaco non comporta, in particolare, un effetto automatico di trascinamento per le altre categorie di amministratori. Quindi, gli enti possono, ad esempio, tanto innalzare la sola indennità dei sindaci, che lasciare questa invariata e mutare le indennità degli altri amministratori, che combinare le due misure.

Il decreto del ministro dell'Interno n. 119/2000 detta gli ambiti entro cui i Comuni possono deliberare gli aumenti della misura base delle indennità degli amministratori. In primo luogo, gli aumenti non possono essere applicati dai Comuni che siano strutturalmente deficitari o che siano dissestati.

Gli enti non hanno un tetto di aumento ri-

ferito alle singole indennità; hanno un tetto di aumento che è riferito alla incidenza complessiva. E cioè, occorre calcolare quanto costa l'applicazione teorica del nuovo decreto e su tale cifra si potrà operare un aumento entro i limiti posti dalla tabella D, preferibilmente - ma non necessariamente - per le indennità da una parte e per i gettoni di presenza dall'altra. Entro il limite di tale somma si potrà poi attribuire aumenti alle singole categorie, anche in modo differenziato.

L'entrata in vigore del decreto n. 119/2000 del ministero dell'Interno determina un effetto automatico sugli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita. A far data dal 28 maggio la loro indennità deve essere dimezzata. Nel caso del sindaco, ovviamente, tale misura non ha effetti di trascinamento sulle indennità degli amministratori.

La scelta della aspettativa è una opzione il cui esercizio spetta in modo esclusivo alla scelta discrezionale dei singoli amministratori.

Non deve essere dimezzata l'indennità degli amministratori che siano pensionati, in quanto essi - al pari dei disoccupati e dei la-

voratori autonomi - non possono collocarsi in aspettativa.

Ricordiamo che non esiste più il «raddoppio» delle indennità, come nella legge n. 816/85 per specifiche categorie di amministratori.

Gli oneri riflessi che gli enti devono pagare per specifiche categorie di amministratori collocati in aspettativa, non vanno computati nella misura della indennità. Gli enti devono pagare direttamente agli istituti previdenziali gli oneri riflessi sulla base dello stipendio degli amministratori e non della loro indennità.

Si ricorda, infine, che tutti gli amministratori hanno il diritto di collocarsi a richiesta in aspettativa non retribuita. Essa costituisce un diritto che gli interessati possono attivare senza alcun condizionamento, tanto meno da parte degli enti in cui sono amministratori. Ed occorre ricordare che nella nozione di amministratori sono oggi compresi anche i consiglieri. Una ultima notazione riguarda il tema degli oneri riflessi: per questi amministratori continua ad essere applicabile il sistema introdotto dalla legge n. 300/70, cd statuto dei lavoratori, e cioè la contribuzione figurativa. A.B.

